

REGOLAMENTO
DEL 10 MAGGIO 1966

(testo coordinato)

INDICE

CAPO I	Disposizioni preliminari ARTT. 1-3	297
CAPO II	Costituzione della Camera ARTT. 4-9- <i>bis</i>	297
CAPO III	Attribuzioni della Presidenza ARTT. 10-14	299
CAPO IV	Giunta per il Regolamento della Camera ART. 15	300
CAPO V	Della verifica delle elezioni ARTT. 16-25	301
CAPO VI	Dei Gruppi parlamentari e delle Commissioni permanenti ARTT. 26-28	303
CAPO VII	Del funzionamento delle Commissioni permanenti ARTT. 29-44	304
CAPO VIII	Delle sedute e della polizia della Camera e delle tribune ARTT. 45-64	311
CAPO IX	Presentazione e distribuzione dei disegni di legge e delle proposte di iniziativa parlamentare ARTT. 65-68	315
CAPO X	Della discussione ARTT. 69-92	316
CAPO XI	Della votazione ARTT. 93-106	321
CAPO XI- <i>bis</i>	Dei progetti di legge costituzionale ARTT. 107-107- <i>quater</i>	324
CAPO XII	Delle petizioni ARTT. 108-109	325
CAPO XIII	Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni ARTT. 110-132	326
CAPO XIV	Delle proposte di iniziativa parlamentare ARTT. 133-134	331

CAPO XV	Delle inchieste parlamentari ARTT. 135-137	331
CAPO XVI	Delle deputazioni ART. 138	332
CAPO XVII	Del processo verbale ARTT. 139-141	332
CAPO XVIII	Della biblioteca ARTT. 142-146	333
CAPO XIX	Degli uffici della Camera ART. 147	333

TESTO COORDINATO

alla Giunta per il Regolamento con gli articoli 61, 62, 63, 64, 72, 81, 82, 94 e 138 della Costituzione, nonché con le aggiunte approvate il 6 agosto 1920 e il 22 e 23 giugno 1922 e con le modificazioni introdotte dalla Camera il 1° e 4 giugno e il 15 settembre 1948; il 10 e 11 febbraio, il 27 aprile, il 14 e 15 novembre 1949; il 17 e 24 marzo 1950; il 16 gennaio 1951; il 26 e 27 giugno e il 2 luglio 1952; il 10 aprile 1957; il 10 luglio e il 17 dicembre 1958; il 27 giugno e il 24 ottobre 1963; il 7 agosto 1964; il 4 febbraio e il 3 dicembre 1965; il 10 maggio 1966.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

1. I deputati per il solo fatto dell'elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione.

ART. 2

1. All'apertura di ogni legislatura, presiede provvisoriamente l'Assemblea uno dei Vicepresidenti della Camera precedente, in ordine di nomina. Quando nessuno di essi fosse presente, si risalirà ai Vicepresidenti delle Camere anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

ART. 3

1. I Segretari provvisori sono sei, scelti tra quelli delle Camere precedenti, come all'articolo 2. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani.

CAPO II COSTITUZIONE DELLA CAMERA

ART. 4

1. Costituito l'Ufficio provvisorio, la Camera procede alla nomina del Presidente, di quattro Vicepresidenti, di otto Segretari e di tre Questori.

2. Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta di voti per la nomina a Presidente, computando tra i votanti anche le schede bianche, la Camera procede nel giorno stesso o nel giorno successivo ad una nuova elezione libera. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al

ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegue la maggioranza relativa.

ART. 5

1. Per la nomina dei Vicepresidenti e dei Segretari, ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, quattro per i Segretari.

2. Sono eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Per la nomina dei Questori si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 9.

ART. 6

1. Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente si fa in seduta pubblica. Lo spoglio delle schede per gli altri Uffici si fa senza indugio da 12 scrutatori estratti a sorte. La presenza di 7 è necessaria per rendere valida tale operazione.

ART. 7

1. Quando la costituzione della Camera è compiuta, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e il Senato.

ART. 8

1. Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, comunica alla Camera:

- a) i nomi di dieci deputati da lui scelti per costituire la Giunta permanente per il Regolamento, presieduta dal Presidente della Camera, il quale, sentita la Giunta stessa, può integrarla con non più di altri due membri;
- b) i nomi di trenta deputati da lui scelti per costituire la Giunta delle elezioni;
- c) i nomi di ventuno deputati da lui scelti per costituire la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

ART. 9

1. La Camera elegge i commissari previsti dalla Costituzione o da leggi speciali.

2. Ciascun deputato scrive i nomi di due terzi dei deputati che devono comporre le Commissioni, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

3. Si intendono nominati i deputati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti, purché raggiungano l'ottavo dei votanti. Per quelli che non lo abbiano raggiunto si procede al ballottaggio.

4. Anche nelle elezioni suppletive ciascun deputato vota per i due terzi dei posti vacanti in quanto ciò sia possibile.

5. Quando si debbano nominare soltanto uno o due Commissari può la Camera deferirne la nomina al suo Presidente.

ART. 9-*bis*

1. L'elenco previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone, aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

2. L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari dalla Corte costituzionale.

3. Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.

4. I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

CAPO III ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

ART. 10

1. Il Presidente fa osservare il Regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon andamento dei lavori della Camera. Concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annunzia il risultato, è l'oratore della Camera; sorveglia all'adempimento dei doveri dei Segretari e dei Questori.

2. Presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

ART. 11

1. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 12

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; tengono nota, secondo l'ordine, dei deputati che hanno chiesto la parola;

danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chiamo; registrano, quando occorra, i singoli voti; vegliano perché il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dalla Camera; vi appongono la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

ART. 13

1. I Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al servizio e alle spese della Camera.

ART. 13-bis

1. Il Presidente convoca, ogni qual volta lo ritenga utile, l'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni permanenti e i Presidenti dei Gruppi parlamentari per esaminare l'ordine dei lavori dell'Assemblea. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della conferenza per farvi assistere un suo rappresentante.

2. Nella seduta successiva alla riunione, il Presidente comunica gli accordi intervenuti all'Assemblea.

3. Dopo il terzo giorno dall'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, la Camera può, su proposta del Presidente, deliberare – con la procedura dell'articolo 79 – di organizzare la discussione. In tal caso il Presidente indice la riunione di cui al primo comma per stabilire, sentiti gli iscritti non rappresentati da un gruppo politico, l'ordine degli interventi secondo le norme degli articoli 70 e 83, nonché il numero prevedibile delle sedute necessarie e la loro data. Nessuna nuova iscrizione potrà essere ammessa durante la discussione, restando salve le dichiarazioni di voto.

4. Restano fermi tutti i poteri del Presidente per assicurare, a norma dell'articolo 10, il buon andamento dei lavori della Camera.

ART. 14

1. L'Ufficio di Presidenza provvede con apposito regolamento a tutti i servizi della Camera.

2. Esso rimane in carica nell'intervallo tra una Camera e l'altra.

CAPO IV GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

ART. 15

1. La Giunta permanente per il Regolamento interno della Camera, nominata a termini dell'articolo 8, lettera *a*), propone, durante la legisla-

tura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie.

2. Tali modificazioni od aggiunte dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera qualora, prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il Presidente di un Gruppo parlamentare o dieci deputati.

3. Alla Giunta stessa sarà deferito lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni di interpretazione e la soluzione di eventuali conflitti di competenza.

4. Il Regolamento della Camera è applicato, normalmente, nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

CAPO V DELLA VERIFICAZIONE DELLE ELEZIONI

ART. 16

1. I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 8, lettera *b*), non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, e, quand'anche siano date, il Presidente non le comunica alla Camera.

2. Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo Presidente, o non fosse possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta.

ART. 17

1. Perché un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

ART. 18

1. Le proteste elettorali debbono esser firmate o da cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti; le firme dovranno esser legalizzate dal sindaco del comune dove i firmatari hanno domicilio, o del comune dove avvenne l'elezione.

ART. 19

1. Tutte le proteste sono trasmesse dal Presidente della Camera alla Giunta, la quale non può deliberare in meno di dodici. La Giunta determina il

giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata. La Segreteria lo pubblica nell'albo esposto nell'atrio del palazzo della Camera; dal giorno della pubblicazione a quello dell'adunanza della Giunta decorreranno almeno tre giorni liberi.

ART. 20

1. La Giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il deputato eletto; così quelli come questi possono farsi rappresentare e produrre testimoni. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra, un'indennità.

2. Non sono ammessi a patrocinare innanzi alla Giunta i deputati al Parlamento, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione.

ART. 21

1. La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà di trasferirsi sul luogo a fare tutte le indagini necessarie.

ART. 22

1. Le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti.
2. In caso di parità si riterranno per la convalidazione.

ART. 23

1. Le sedute della Giunta saranno pubbliche; le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera che delibererà.

ART. 24

1. La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dalla legge, ancorché non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione.

ART. 25

1. Per quanto non è prescritto dal presente Regolamento, la Giunta delle elezioni provvede col proprio Regolamento interno.

CAPO VI
DEI GRUPPI PARLAMENTARI
E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 26

1. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati sono tenuti a dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo politico siano iscritti.

2. Per costituire un Gruppo, ai fini del presente Regolamento, occorre un numero minimo di venti deputati.

3. I deputati iscritti ad un Gruppo il quale non raggiunga il numero di venti, possono unirsi ad un Gruppo affine, purché insieme raggiungano il numero di venti.

4. I deputati i quali o non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, o appartengano a Gruppi che non raggiungano venti adesioni costituiscono un unico Gruppo misto.

5. L'Ufficio di Presidenza può eccezionalmente autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di 20 iscritti purché il Gruppo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato proprie liste di candidati in tutte le circoscrizioni – ad eccezione della Valle d'Aosta – aventi il medesimo contrassegno, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi.

ART. 27

1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee, ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo, il cui numero sia sufficiente per la costituzione di cui all'articolo precedente, e dei deputati da inscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo procede alla propria costituzione nominando il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Indi procede alla designazione dei propri delegati nelle quattordici Commissioni permanenti ripartendoli in numero eguale in ciascuna Commissione.

3. I residui sono assegnati alle varie Commissioni dall'Ufficio di Presidenza della Camera.

4. Ogni Gruppo dà comunicazione immediata al Segretario generale della Camera delle designazioni fatte; ed il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la nomina di un Presidente, di due vicepresidenti e di due Segretari.

5. L'Ufficio di Presidenza della Camera è chiamato a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione o la convocazione dei Gruppi.

ART. 28

1. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. L'assegnazione alle Commissioni dei componenti i Gruppi di consistenza numerica inferiore al numero delle Commissioni permanenti è effettuata, sulla base delle proposte dei Gruppi suddetti, dal Presidente in modo da garantire che in ciascuna Commissione sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari; qualora i Gruppi suddetti designino deputati per la stessa Commissione, il Presidente ricorre al sorteggio.

2. Ogni Gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte del Ministero in carica con altri appartenenti ad altra Commissione; inoltre ogni Gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza della Camera.

3. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione in sede referente, può eccezionalmente farsi sostituire da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra Commissione previo assenso del Presidente della Commissione.

4. Tale facoltà non è concessa in sede legislativa.

CAPO VII DEL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 29

1. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

2. I Gruppi sono senza indugio invitati dal Presidente della Camera a procedere entro quattro giorni alla sostituzione di quei commissari, già da essi designati, che venissero per qualsiasi ragione a mancare.

3. Quando più deputati appartenenti allo stesso Gruppo chiedono alla presidenza del medesimo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte, la presidenza del Gruppo, se vi aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunicherà alla presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto; ma il deputato che abbia fatto un cambio non può farne un secondo nel corso dello stesso anno finanziario.

4. Le eventuali modificazioni nella composizione dei Gruppi non hanno effetto sulla designazione dei componenti le Commissioni permanenti se non dopo compiuto il periodo biennale.

ART. 30

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I - Affari costituzionali – Organizzazione dello Stato – Regioni – Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
- II - Affari della Presidenza del Consiglio – Affari interni e di culto – Enti pubblici.
- III - Affari esteri – Emigrazione.
- IV - Giustizia.
- V - Bilancio e Partecipazioni statali.
- VI - Finanze e tesoro.
- VII - Difesa.
- VIII - Istruzione e belle arti.
- IX - Lavori pubblici.
- X - Trasporti e aviazione civile – Marina mercantile – Poste e telecomunicazioni.
- XI - Agricoltura e foreste.
- XII - Industria e commercio – Artigianato – Commercio con l'estero.
- XIII - Lavoro – Assistenza e previdenza sociale – Cooperazione.
- XIV - Igiene e sanità pubblica.

2. Le Commissioni che abbiano competenza su diversi rami di amministrazione, possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a ciascuno di essi, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria. Le relazioni di ciascuna Sottocommissione saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione e ritenute approvate se nessuno di essi chiede, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

3. Per la discussione davanti alla Camera di ogni singolo disegno di legge, ciascuna Commissione nomina nove membri, fra i quali il presidente ed i relatori.

4. I nove membri saranno scelti in modo da garantire la partecipazione delle minoranze.

ART. 30-bis

1. La Commissione in sede referente procede ad un esame preliminare del progetto e, a conclusione di esso, nomina il Comitato di cui al terzo comma del precedente articolo, al quale può affidare l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

ART. 31

1. I disegni e le proposte di legge, e, in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione alla Camera, sono inviati, per l'esame, ad una delle

Commissioni suddette, secondo il criterio di competenza, che viene indicato dal proponente, o, in mancanza, stabilito dal Presidente, salvo diversa deliberazione della Camera.

2. Tutti i disegni e le proposte di legge implicanti entrate o spese sono, a cura della Segreteria della Camera, distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame la Camera li ha deferiti, e alla Commissione bilancio.

3. Questa, entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o i tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati, darà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

4. Se detti termini decorrano senza invio di alcun parere, si intende che la Commissione bilancio non ha voluto avvalersi della facoltà concessale dal Regolamento.

5. Qualora per eccezionale circostanza il termine massimo debba essere superato, il Presidente della Commissione bilancio, d'accordo col Presidente della Commissione competente, potrà stabilire una conveniente proroga.

6. Quando si tratti di parere di pura forma e di scarso rilievo, sarà trasmesso per iscritto; negli altri casi il Presidente della Commissione bilancio, prendendo gli accordi opportuni col Presidente della Commissione competente, potrà intervenire o farsi rappresentare in seno a questa per esporre i motivi del parere, i quali, in caso di disaccordo, verranno dal relatore esposti nella relazione.

7. Se la Commissione competente introduca in un disegno di legge disposizioni che importino nuove entrate e nuove spese, deve trasmettere alla Commissione bilancio il disegno di legge e dal giorno dell'invio decorreranno i termini di cui ai precedenti commi.

8. Quando in un disegno di legge implicante entrate o spese, già trasmesso alla Commissione bilancio, la Commissione competente introduca varianti che importino diminuzione od aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione bilancio le modificazioni da essa deliberate, senza che per ciò decorrano nuovi termini.

9. Le petizioni e i decreti registrati con riserva sono pure inviati alle singole Commissioni, secondo il criterio di competenza.

10. La Camera può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

ART. 32

1. Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione è deferito per l'esame alla Commissione bilancio e per il parere sui singoli stati di previsione della spesa alle Commissioni competenti per materia. Il disegno di legge è altresì deferito alla Commissione finanze e tesoro per il parere sullo stato di previsione dell'entrata.

2. Entro i venti giorni successivi alla stampa e alla distribuzione del disegno di legge, ciascuna Commissione esamina i rispettivi stati di previsione con l'intervento dei Ministri competenti, redige, per la parte di propria competenza, il parere scritto e nomina un relatore che riferisce alla Commissione bilancio alle cui sedute può partecipare senza diritto di voto; nello stesso termine trasmette i pareri di minoranza presentati alla Commissione; il primo proponente di ciascun parere di minoranza può partecipare alle sedute della Commissione senza diritto di voto.

3. Scaduto il termine di cui al comma precedente, la Commissione bilancio, entro i successivi venti giorni, esamina il disegno di legge e redige la relazione generale sul bilancio; entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione ha facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri competenti sui singoli stati di previsione.

4. Le Commissioni competenti per i singoli stati di previsione e la Commissione bilancio si riuniscono, rispettivamente, entro tre giorni ed entro venti giorni dalla distribuzione e stampa del disegno di legge. Qualora esse non fossero convocate per riunirsi nei suddetti termini, le relative convocazioni sono disposte dal Presidente della Camera.

5. La Conferenza dei Presidenti, di cui all'articolo 13-*bis*, può concordare norme particolari per l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti nelle Commissioni.

6. I termini prescritti nel presente articolo si computano comprendendo in essi le vacanze.

7. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico che è allegato alla relazione generale.

ART. 33

1. Quando la relazione generale sul bilancio non è presentata nel termine prescritto, la discussione ha luogo sul disegno di legge presentato dal Governo corredato dei pareri formulati dalle Commissioni.

ART. 34

1. Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore.

ART. 35

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di due mesi, non comprendendo in esso le vacanze.

2. Detto termine sarà ridotto alla metà per i disegni e le proposte di legge di cui la Camera abbia deliberato l'urgenza.

ART. 36

1. Le relazioni saranno stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, la Camera deliberi altrimenti.

ART. 37

1. Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione può domandare alla Camera che sia rinviato all'esame della Commissione competente.

2. Se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

3. Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.

4. Qualsiasi questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni, alla cui soluzione da parte della Giunta del Regolamento una Commissione non ritenga di aderire, è sottoposta dal Presidente della Camera all'Assemblea, la quale decide, uditi i Presidenti delle Commissioni, non più di due membri di ciascuna Commissione, uno a favore e uno contro, e non più di quattro deputati, due a favore e due contro.

5. Si applicano le norme dell'articolo 79 per la durata degli interventi e la votazione.

ART. 38

1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale della Camera.

2. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un quarto dei loro componenti.

3. I congedi per le adunanze delle Commissioni sono regolati dalle norme dell'articolo 51.

4. I Presidenti delle Commissioni dopo ogni adunanza comunicheranno i nomi degli assenti al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all'Assemblea.

5. Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza, di cui all'articolo 30, le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dalla Camera fossero loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti Ministeri, informazioni, notizie e documenti.

6. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandar loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia della loro singola competenza.

7. Il Governo può altresì chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.

8. Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione ministeriale, la Commissione stessa può proporre alla Camera che si discuta sul testo del Ministro senza relazione parlamentare.

9. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

ART. 39

1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa assistere alle sue sedute senza voto deliberativo. Sarà in facoltà della Commissione di nominarlo relatore.

2. Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di dirne la ragione davanti ad esse. Le Commissioni ne daranno notizia alla Camera nelle loro relazioni.

ART. 40

1. Le Commissioni, permanenti o speciali, possono essere investite dal Presidente della Camera della discussione e approvazione di un disegno di legge, salvo opposizione della Camera stessa all'atto dell'annunzio, che sarà dato nelle 48 ore successive alla presentazione.

2. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente comunica la sua deliberazione ai singoli deputati almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente.

3. La Commissione si riunisce in sede legislativa, con l'intervento dei Ministri. Udito il relatore nominato dal suo Presidente, essa procede alla discussione e approvazione del disegno di legge secondo le norme del presente Regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti gli emendamenti di cui all'articolo 86, commi primo, secondo e terzo.

4. Per richiedere la verifica del numero legale o la votazione nominale è necessario il numero di quattro deputati, per lo scrutinio segreto, di cinque.

5. Delle sedute della Commissione è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico.

6. Ogni deputato, previa comunicazione al Presidente della Camera, può partecipare, in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

7. Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione bilancio esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma.

8. Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le «conseguenze finanziarie», ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge.

9. La procedura di cui ai due commi precedenti viene seguita per i pareri che la Commissione Affari costituzionali deve esprimere in materia di rapporti di pubblico impiego.

10. La norma di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica anche in ogni altro caso in cui una Commissione chiamata a dare parere ad altra Commissione affermi la propria competenza ad esaminare il provvedimento.

11. Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei disegni di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

12. In ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

13. Il presente articolo non si applica ai disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi, nonché ai progetti in materia tributaria.

ART. 41

1. Per assicurare la pubblicità di tutti i lavori delle Giunte e delle Commissioni permanenti e speciali, è pubblicato il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* a cura del Segretariato Generale della Camera.

ART. 42

1. Il Ministero di grazia e giustizia deve trasmettere alla Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere i documenti che essa richiede; in caso di rifiuto, la Giunta chiama a giudice la Camera.

2. Il Ministero deve pure comunicare immediatamente alla Camera le desistenze o cessazioni di una procedura iniziata, per causa di amnistia, recessione di parte, o per qualsiasi altro motivo.

3. La Giunta deve riferire alla Camera nel termine di 15 giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera.

4. Quando sia trascorso il termine senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente annunzia alla Camera che la domanda sarà iscritta senz'altro all'ordine del giorno, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni.

ART. 43

1. Le Commissioni dovranno riferire su ciascun decreto registrato con riserva dalla Corte dei conti entro il termine di un mese dalla comunicazione loro fatta dal Presidente della Camera.

2. Il Presidente dovrà mettere subito la relazione all'ordine del giorno e la discussione su di essa seguirà, in luogo delle interrogazioni e innanzi ad ogni altra materia, nel primo martedì successivo.

ART. 44

1. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvede che essa sia adunata entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli commissari l'ordine del giorno, in guisa che tra l'avviso di convocazione e il giorno della riunione decorrano almeno cinque giorni liberi.

CAPO VIII
DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA
DELLA CAMERA E DELLE TRIBUNE

ART. 45

1. La Camera può essere convocata in via straordinaria, per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. È convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.

2. Nell'ipotesi del terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione il Presidente stabilisce, d'intesa col Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera.

ART. 46

1. Il Presidente apre e chiude le sedute, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno, che sarà affisso nella sala. La Camera non può né discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo il caso previsto dall'articolo 69.

ART. 47

1. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni esso s'intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda porvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

ART. 48

1. Il Presidente, o, per suo ordine, un Segretario, comunica alla Camera i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

ART. 49

1. Un Segretario leggerà il sunto delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta, le quali saranno poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato potrà prenderne cognizione.

ART. 50

1. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati, e la Camera sia per procedere a qualche votazione per alzata e seduta o per divisione nell'Aula.

2. Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del regolamento (articoli 47, 52, 56, 73, 76, 79, 90 e 94).

ART. 51

1. Per verificare se la Camera è in numero legale, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti che non siano in congedo regolare, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. I deputati che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Camera, non saranno computati per fissare il numero legale.

3. Se la Camera non è in numero, il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla, e in quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

ART. 52

1. I deputati non possono assentarsi senza ottenere un congedo; sarà sempre affissa nella sala una nota dei congedi.

2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio, che di giorno in giorno ne darà alla Camera il Presidente in principio di seduta.

3. Nel caso di opposizione, la Camera voterà per alzata e seduta senza discussione.

4. I congedi che superano il quinto del numero dei deputati non si computano agli effetti della determinazione del numero legale.

ART. 53

1. Nell'Aula vi sono posti riservati ai Ministri, ai SottoSegretari di Stato, ai commissari del Governo e ai membri della Commissione.

2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri vi sarà un posto riservato al Presidente del Senato.

ART. 54

1. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

ART. 55

1. Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni, o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

ART. 56

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero – nei casi più gravi – anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ricorre ad ingiurie contro uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Il Presidente può proporre la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, od offende il prestigio delle istituzioni o del Capo dello Stato.

3. Udite le spiegazioni del deputato, la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti, senza discussione né emendamenti, per alzata e seduta.

4. In casi particolarmente gravi è in facoltà del Presidente di vietare al deputato l'accesso al Palazzo della Camera per un periodo da due a otto giorni.

5. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

6. Ove poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione sarà raddoppiata.

7. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del Palazzo della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre alla Camera le sanzioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo.

ART. 57

1. Qualora sorga tumulto nella Camera, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

ART. 58

1. La polizia della Camera spetta a se stessa, ed è esercitata in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

ART. 59

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

ART. 60

1. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

ART. 61

1. La tribuna destinata al pubblico è divisa in sezioni.

2. In ogni sezione vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

ART. 62

1. I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

2. Qualora non si individui la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente ordinerà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

ART. 63

1. La sezione o le sezioni fatte sgombrare, rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

2. Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

ART. 64

1. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

CAPO IX PRESENTAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE E DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

ART. 65

1. I disegni e proposte di legge presentati alla Camera dai Ministri e dai deputati o trasmessi dal Senato, sono distribuiti nel più breve termine possibile. Della distribuzione è data notizia in calce all'ordine del giorno delle tornate successive.

2. Nell'atto di presentazione di un disegno o di una proposta di legge, od anche successivamente, il Governo o qualsiasi deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine inferiore a quello indicato nell'articolo 35.

3. Quando non vi sia stata dichiarazione di urgenza il Presidente della Camera può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni. Il termine potrà essere prorogato dalla Camera su richiesta di un decimo dei componenti della Commissione.

4. Scaduto il termine, il disegno, o proposta di legge, viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che la Camera, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato.

ART. 66

1. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i disegni di legge, le relazioni e ogni altro documento parlamentare e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno della successiva convocazione.

ART. 67

1. I progetti approvati dalla Camera sono trasmessi direttamente al Senato.

2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato seguiranno il procedimento adottato nella prima loro discussione avanti alla Camera.

3. Se i disegni di legge approvati dalla Camera sono emendati dal Senato, la Camera delibera di norma soltanto sulle modifiche apportate dal Senato.

4. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dal Senato.

ART. 68

1. Un progetto respinto dalla Camera non potrà essere ripresentato se non dopo sei mesi.

CAPO X DELLA DISCUSSIONE

ART. 69

1. Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, sarà necessaria una deliberazione della Camera con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

ART. 70

1. I deputati che intendono parlare in una discussione debbono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che la Camera abbia posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo

giorno della discussione generale. I deputati hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione alternativamente contro e pro.

2. È consentito lo scambio di turno fra i deputati. Coloro, che siano chiamati dal Presidente e non risultino presenti, perdono definitivamente l'iscrizione.

ART. 71

1. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

ART. 72

1. Nessuno può parlare nella Camera più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatto personale, ovvero per dichiarazione di voto – nei limiti di cui all'articolo 83 – su particolari argomenti non trattati dall'oratore nella discussione generale.

ART. 73

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide la Camera senza discussione per alzata e seduta.

2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

ART. 74

1. Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.

ART. 75

1. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalismo sono violazioni dell'ordine.

ART. 76

1. Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta in

quella discussione; se l'oratore non si acquieta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide per alzata e seduta.

ART. 77

1. I deputati iscritti per parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può in nessun caso eccedere la durata di un quarto d'ora.

ART. 78

1. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

ART. 79

1. I richiami per l'ordine del giorno o al regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se la Camera sia chiamata a decidere su questi richiami, la votazione si farà per alzata e seduta.

ART. 80

1. Nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale.
2. Può il Ministro, o il deputato proponente, o, quando essi non lo abbiano chiesto, possono dieci deputati chiedere che la discussione ne sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo.
3. La Camera, sentito un oratore pro e uno contro, delibera.

ART. 81

1. Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono esser presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano d'istruzioni alle Commissioni.
2. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i venti minuti prima che abbia la parola il relatore.
3. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.
4. Tutti gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale. L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno.

ART. 82

1. Quando sia chiesta la chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

ART. 83

1. Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto.

2. Se i Ministri chiedono ancora di essere sentiti in virtù dell'articolo 64 della Costituzione, la discussione generale s'intende riaperta.

ART. 84

1. Quando la Camera vi annuisca, si passa alla discussione degli articoli.

2. Questa consiste nella discussione su ogni articolo del progetto di legge. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

3. Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale.

ART. 85

1. La Camera può decidere, previa approvazione dei criteri informativi della legge, di deferire, in caso di urgenza, alla competente Commissione permanente la formulazione definitiva degli articoli di un disegno di legge, riservando all'Assemblea l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del disegno di legge con dichiarazioni di voto.

2. In tal caso, ogni deputato anche non appartenente alla Commissione, avrà il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare ai lavori per la loro discussione.

ART. 86

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

2. Gli articoli aggiuntivi o emendamenti, se sono firmati da almeno dieci deputati, possono essere presentati anche il giorno stesso della di-

scussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

3. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati.

4. Gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione bilancio perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

5. La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto a norma del comma secondo sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione, o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento.

6. Uguale facoltà avrà la Commissione bilancio quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata.

7. La disposizione dei due commi precedenti non è applicabile agli ordini del giorno.

ART. 87

1. Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della seduta.

2. Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri.

3. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

ART. 88

1. A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né l'ordine del giorno puro e semplice, né alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dal 3° comma dell'articolo 84.

ART. 89

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge: ma, quando questa sia già principciata, devono essere sottoscritte da 15 deputati.

2. Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; né questa si prosegua, se prima la Camera non le abbia respinte.

3. Due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

ART. 90

1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata e seduta.

2. Tale disposizione si applica anche alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 91

1. Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un Ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il Ministro, delibera.

ART. 92

1. Il bilancio della Camera è discusso in seduta pubblica.

2. È discusso in seduta segreta quando la Presidenza della Camera o dieci deputati lo domandino o quando si tratti di questioni riguardanti singole persone.

CAPO XI
DELLA VOTAZIONE

ART. 93

1. Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

2. Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccettoché dieci deputati chiedano la votazione per divisione nell'Aula, quindici la votazione per appello nominale, venti la votazione a scrutinio segreto.

3. La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta.

4. Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell'Aula, per appello nominale o

per scrutinio segreto sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna.

5. Il Presidente, in tal caso, interrogherà la Camera prima che si proceda alla votazione.

6. Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre; quella dell'appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'Aula.

ART. 94

1. In tutti i casi in cui la Camera sia chiamata a decidere in appello dalle decisioni del Presidente la votazione si farà per alzata e seduta.

ART. 95

1. Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione nell'Aula, per appello nominale o a scrutinio segreto non si trovi presente quando si procede alla votazione, s'intende ritirata la sua firma.

2. I firmatari di una domanda di appello nominale, o di scrutinio segreto, così come i richiedenti la verifica del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorché non rispondano all'appello.

ART. 96

1. Per il voto di divisione il Presidente indica da qual parte debbano mettersi i favorevoli; da qual parte i contrari; i Segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 97

1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no* ed estrae a sorte il nome di un deputato.

2. L'appello nominale comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprendere poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte.

3. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 98

1. Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne; avverte quale sia il significato del voto; ordina la chiama. Ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i Segretari contano le palle e il Presidente proclama il risultato.

ART. 99

1. Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova, se c'è chi la richieda prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

ART. 100

1. Nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, è tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

2. I deputati presenti alla seduta, i quali non partecipino ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale.

ART. 101

1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 102

1. Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e non si siano presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto.

ART. 103

1. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge.

2. Peraltro il Presidente potrà rinviare la votazione segreta ad una successiva seduta, e far procedere contemporaneamente alla votazione di più disegni di legge, ma non oltre il numero di tre.

3. Quando si verificassero irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

ART. 104

1. Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i deputati che intendano astenersi dal voto per qualche legge, son tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

2. L'Ufficio di Presidenza terrà nota delle astensioni.

ART. 105

1. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza deve sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

ART. 106

1. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: «la Camera approva» o «la Camera respinge».

CAPO XI-*bis*
DEI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 107

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i progetti di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma dell'articolo 67.

ART. 107-*bis*

1. Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già approvato dalla Camera, i tre mesi utili per adottare la seconda deliberazione decorrono, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data in cui il progetto stesso è stato approvato dalla Camera in prima deliberazione.

ART. 107-*ter*

1. In sede di seconda deliberazione, la Commissione riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce alla Camera.

2. Nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

3. Dopo la discussione generale si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere all'esame degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

ART. 107-*quater*

1. Il progetto è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene la maggioranza assoluta dei membri della Camera.

2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri della Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il progetto è respinto, non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi.

CAPO XII
DELLE PETIZIONI

ART. 108

1. Le Commissioni permanenti nell'esame delle petizioni terranno come accertata la qualità di cittadino richiesta dall'articolo 50 della Costituzione per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una, almeno, delle seguenti condizioni:

1°) che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante, e dal certificato di cittadinanza;

2°) che sia legalizzata dal sindaco del comune dove il postulante dimora;

3°) che sia presentata alla Segreteria della Camera da un deputato.

2. È lasciato però al postulante il diritto di valersi anche d'altre prove legali.

ART. 109

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

2. Le Commissioni permanenti riferiranno sulle altre ogni mese.

3. Le relazioni saranno messe all'ordine del giorno del successivo lunedì, ed in quel giorno avranno la precedenza su ogni altra materia in luogo delle interrogazioni.

4. La Camera, su proposta della Commissione o di un deputato, può deliberare di prendere in considerazione una petizione o di passare su di essa all'ordine del giorno.

5. Nel primo caso la deliberazione determina se la petizione si deve mandare al Ministero o alla Commissione parlamentare competente ovvero agli Archivi per essere presa in considerazione al tempo opportuno.

6. Se uno o più deputati presentano, su di una o più petizioni, un ordi-

ne del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue in tutto la procedura.

CAPO XIII
DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI

Interrogazioni

ART. 110

1. Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

ART. 111

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti che al deputato occorrono, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

ART. 112

1. Le interrogazioni saranno pubblicate nel resoconto sommario della seduta in cui furono annunziate e verranno trascritte nell'ordine del giorno dalla seduta successiva in poi, fino ad esaurimento.

2. Le interrogazioni sono poste senz'altro, e nell'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della seconda seduta dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

ART. 113

1. In principio di seduta, il Presidente darà, secondo l'ordine loro, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell'ordine del giorno della seduta stessa. Il Governo risponderà immediatamente, eccettoché dichiararsi di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

2. Se l'interrogante non si trova presente quando arriva il suo turno, decade dallo svolgimento orale e l'interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta.

3. Quando però siano state svolte, ritirate, rinviate, o siano comunque decadute le prime quindici interrogazioni messe all'ordine del giorno, le successive si intendono senz'altro rinviate alla seduta seguente.

ART. 114

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

2. Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

ART. 115

1. Nel presentare una interrogazione, il deputato dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso, entro dieci giorni, il Governo, anche nell'assenza dell'interrogante, dichiara semplicemente di aver data risposta scritta senza entrare in qualsiasi altro modo nell'argomento. Questa risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunciata alla Camera.

ART. 116

1. Nessun deputato può svolgere più di due interrogazioni nella stessa seduta.

ART. 117

1. Trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta successiva.

ART. 118

1. Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l'annuncio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella seduta successiva in principio di seduta.

2. Spetterà sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'articolo 114.

Interpellanze

ART. 119

1. Un deputato che intenda rivolgere una interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

2. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

3. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto sommario della seduta in cui sono annunziate e fino ad esaurimento verranno trascritte nell'ordine del giorno a cominciare dalla seduta successiva.

ART. 120

1. Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva. In caso diverso, e non più tardi della seduta successiva a quella in cui ne fu dato annunzio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere.

2. Se il Governo dichiara di respingere o rinviare l'interpellanza oltre il turno ordinario, ai termini del seguente articolo 121, l'interpellante può chiedere alla Camera di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

3. Quando il Governo non faccia alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annunzio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta secondo l'ordine di presentazione.

ART. 121

1. Il lunedì di ogni settimana è destinato di preferenza allo svolgimento delle interpellanze. I deputati che intendano svolgere nel prossimo lunedì le loro interpellanze iscritte all'ordine del giorno devono farne domanda a voce o per iscritto. Fra le interpellanze di cui si è domandata la discussione hanno la precedenza quelle presentate prima.

2. Nessun deputato può svolgere più di due interpellanze nella stessa tornata.

3. Se non viene fatta istanza o non vi è accordo per discussione di interpellanze, la Camera continua anche il lunedì nello svolgimento del suo ordine del giorno.

ART. 122

1. Qualora la Camera lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.

2. Se il primo dei proponenti chiede di svolgere quella da lui presentata, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre con essa congiunte.

ART. 123

1. Dopo le spiegazioni date dal Governo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

2. Qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione.

3. Il Presidente ne darà lettura alla Camera.

4. Se l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi deputato può presentare una mozione sull'argomento, che ha fatto oggetto dell'interpellanza.

5. Tra più mozioni si tien conto solo di quella che fu presentata per prima.

Mozioni

ART. 124

1. Una mozione può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica, se la mozione non sia firmata da dieci deputati.

ART. 125

1. Dopo la lettura di una mozione, presentata a norma degli articoli 123 e 124, la Camera, udito il Governo ed il proponente, e non più di due deputati, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa secondo le norme del Capo X.

2. La mozione, una volta letta alla Camera, non può essere ritirata se dieci o più deputati vi si oppongano.

ART. 126

1. Qualora la Camera lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno fare oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso se una o più mozioni sono ritirate in considerazione di quanto è stabilito dal paragrafo precedente, il loro primo sottoscrittore ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.

ART. 127

1. Qualora su una o più interpellanze o mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze: ma gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e delle mozioni eventualmente ritirate a norma degli articoli precedenti.

ART. 128

1. Gli articoli 86, 87 e 88, relativi ai modi di presentazione di aggiunte ed emendamenti, si applicano alla discussione delle mozioni.
2. L'ordine del giorno puro e semplice e l'ordine del giorno motivato possono solo essere messi ai voti, e non hanno la precedenza sulle mozioni.
3. La votazione di una mozione può farsi per divisione.

ART. 129

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti a norma del Capo X.
2. La discussione degli emendamenti avviene dopo chiusa la discussione generale.
3. Il proponente di una mozione ha diritto alla parola prima della chiusura.
4. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

ART. 130

1. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.
2. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

ART. 131

1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 128.
2. Non è consentita la presentazione di ordini del giorno.

ART. 132

1. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni dev'esser fatto a parte da ogni altra discussione.
2. Quando una mozione, una interpellanza od una interrogazione sia inscritta all'ordine del giorno da due mesi (non compresi i periodi di vacanze) e non si sia determinata una ulteriore epoca per il suo svolgimento, s'intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno.

CAPO XIV
DELLE PROPOSTE
DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

ART. 133

1. Allorché una proposta di legge d'iniziativa di uno o più deputati è annunciata, la Camera fissa il giorno in cui essa può essere svolta. È in facoltà del proponente di rinunciare allo svolgimento e di chiedere che la proposta stessa sia subito trasmessa alla Commissione competente, salvo che la proposta importi onere finanziario, nel qual caso dovrà prima essere deliberata la presa in considerazione.

2. L'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentati alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica. L'esame stesso non avrà più luogo se nel frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato.

3. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà essere abbinato.

ART. 134

1. Nel giorno stabilito il proponente svolge i motivi della proposta. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione. Il proponente ha diritto di replicare. La Camera decide quindi sulla presa in considerazione.

CAPO XV
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

ART. 135

1. Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d'iniziativa parlamentare.

ART. 136

1. Allorché la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispetti la proporzione dei Gruppi parlamentari.

2. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

4. Se anche il Senato delibera un'inchiesta nella identica materia, le Commissioni delle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

ART. 137

1. Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento dovrà informarne il Presidente e chiederne la facoltà.

CAPO XVI DELLE DEPUTAZIONI

ART. 138

1. Le deputazioni sono composte dal Presidente in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Il Presidente od uno dei Vicepresidenti ne fa sempre parte.

CAPO XVII DEL PROCESSO VERBALE

ART. 139

1. L'estensore del processo verbale è nominato secondo le norme del Regolamento per i servizi e per il personale.

ART. 140

1. I processi verbali, immediatamente dopo adottatane la redazione, sono trascritti su di un registro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.

ART. 141

1. La Camera può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.

2. Quando la Camera si riunisce in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

CAPO XVIII DELLA BIBLIOTECA

ART. 142

1. L'Ufficio di Presidenza esercita la vigilanza sulla biblioteca della Camera attraverso un Comitato composto da un Vicepresidente, due Questori, due Segretari di Presidenza, dal Presidente della Commissione Istruzione e da due deputati scelti dal Presidente della Camera.

ART. 143

1. La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta al Comitato.

ART. 144

1. Uno dei membri del Comitato, a turno, è incaricato della sorveglianza della biblioteca.

2. Se un libro non è restituito in tempo debito, il titolo di esso e il nome del deputato che lo ritiene sono iscritti in una tabella affissa nella sala della biblioteca e nell'albo della Camera.

ART. 145

1. Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca senza che sia rilasciata ricevuta. Nessun deputato potrà tenere presso di sé un libro più di un mese, né più di sei volumi ad un tempo.

2. Nessun libro che appartenga a collezioni, annualmente indicate dal Comitato della biblioteca, può essere dato a prestito.

ART. 146

1. Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella biblioteca senza permesso scritto del Presidente.

CAPO XIX DEGLI UFFICI DELLA CAMERA

ART. 147

1. Le norme relative alla amministrazione ed alla contabilità interna, all'ordinamento dei servizi, alla carriera, al trattamento economico e di quie-

scenza ed alla disciplina dei dipendenti della Camera sono stabilite con regolamenti approvati dall'Ufficio di Presidenza ed emanati dal Presidente.

2. All'Ufficio di Presidenza spetta in ogni caso la decisione definitiva sui ricorsi che attengono alla posizione ed alla carriera giuridica ed economica di tutti i dipendenti della Camera.

3. I servizi della Camera dipendono dal Segretario generale che ne risponde al Presidente.